

## Amministratori

# Federalismo impossibile senza compartecipazioni

di Ettore Jorio

04 Settembre 2023

È la Costituzione a prevedere l'attribuzione ai territori di quote di gettito erariale

---

La relazione dei saggi ([comunicazione al ministro](#) e [relazione dei sottogruppi](#)) - che rimangono in 56 a comporre il Comitato Lep dopo le dimissioni di Amato, Bassanini, Gallo e Pajno ([Nt+ Enti locali e edilizia del 5 luglio](#)) - inviata al ministro Calderoli e da questo trasmessa al Senato rianima il dibattito sul regionalismo differenziato. Meglio, sul federalismo fiscale che non è affatto la stessa cosa. L'idea di fondo messa su carta dal Clep è condivisibile escludendo la conclusione cui è pervenuto il Sottogruppo n. 9 (Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario), che poi è l'eccezione che ha riempito per giorni il dibattito pubblico.

Nel ripercorrere le affermazioni rese, ci si rende conto che i rilievi sembrano essere indirizzati contro la Costituzione. Meglio, verso l'individuazione metodologica sulla quale poggia il finanziamento del sistema autonomistico, così come rinnovato nel 2001.

Il riferimento è stato infatti criticamente mosso sugli esiti prospettici del criterio sulla compartecipazione al gettito di tributi erariali riferiti ai relativi territori. Un rilievo su come il sistema funziona oggi. Più esattamente, addirittura dal 2000 a seguito del Dlgs 56 attuativo della legge delega n. 133/1999. E stante la lettera costituzionale, è che così che dovrà essere, a meno di cambiare l'articolo 119, comma 2, della Costituzione.

Non si comprendono quindi le critiche, anche nei riferimenti portati ad esempio, atteso che il sistema compartecipativo attuale incide sulla maggiore imposta diretta, l'Iva, e non su quelle indirette riferibili ai redditi prodotti e goduti in alcune regioni, quelle più ricche. Una imposta indiretta, quella compartecipata e goduta dalla Regioni a oltre il 70% del gettito nazionale, che nella sua attuale dimensione e regola finanzia la sanità. Lo fa finanziando quel Fondo sanitario nazionale che con il federalismo fiscale applicato non ci sarà più, perché sostituito dal Fabbisogno standard nazionale che è tutt'altra cosa. Dunque, criticarne il funzionamento futuro, perché a rischio di pericolose sperequazioni, significa criticare il metodo che la Costituzione impone.

Al riguardo, è appena il caso di precisare che la soluzione per rendere a tutti i Lep, in egual misura, non risiede sulle differenze finanziarie in godimento ordinario alle Regioni (tributi ed entrate proprie e quote di compartecipazione). Essa la si realizza accelerando - sempre articolo 119, ma comma quarto, alla mano - la costituzione fisica e il funzionamento del fondo perequativo ordinario indispensabile per compensare le differenze tra quanto percepito direttamente dalle autonomie

territoriali, al lordo delle quote compartecipative, e quanto sarà loro necessario per garantire i Lea. Non impegnarsi su questo e pensare ad altro si continuerà a fare quanto oramai dura da 22 anni. Il nulla.

Un altro tema importante, evidenziabile dalla relazione del Clep, è quello della individuazione dei Lep, pre-rendicontati dal medesimo solo in riferimento alle materie oggetto di eventuale differenziazione (articolo 116, comma 3). La causa di ciò è certamente risalente alla lettura della legge di bilancio per il 2023. Più esattamente, del comma 793 dell'articolo 1, nella parte in cui si riferisce alla determinazione dei Lep.

Nello svolgimento di un tale fondamentale compito si è elusa l'individuazione dei Lep riferibili alle materie di competenza residuale, supponendo di affidare un tale compito a un altro sottogruppo che, si suppone tuttavia, ancora da costituire. Al di là della lettura parziale del disposto del comma 793 della legge 197/2022, che sembra essere riferibile alla ricognizione principalmente delle normative vigenti, sarebbe stata provvidenziale l'emersione dei Lep riferibili altresì alle materie di competenza esclusiva regionale. Si sarebbero evitate alcune lacune che renderanno difficile l'andare avanti e portare a conclusione il lavoro per fine anno. Solo per fare un esempio, nella relazione del Sottogruppo n. 5 (Tutela della salute, più altro), è mancata l'opportunità al sotto-organismo di riferirsi ai Lep afferenti all'assistenza sociale che è materia residuale. Con questo è venuta a determinarsi una analisi/ricognizione molto parziale, anche perché con il Dpcm 12 gennaio 2017 i Liveas sono stati "cancellati" perché inseriti nelle 71 pagine dove sono scanditi i Lea.

A proposito dell'importante e difficile mission affidata al Clep, basta immaginare quanto sia importante l'individuazione dei Lep - solo per far due esempi - su assistenza sociale e turismo di competenza residuale delle Regione, così come molti altri di quelli riferibili alle restanti 18 materie di competenza esclusiva regionale. Omettere di fare ciò - a proposito se si dovesse ritenere una incompletezza della norma della legge n. 197/2022 ne occorrerebbe una nuova pensata a sua integrazione e non già supporre di correggere con un atto amministrativo - sarebbe grave, e ogni ritardo nel risultato determinerebbe danni enormi per l'utenza che attende la soluzione dal 2001.

---

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [<https://ntplusentilocaliedilizia.ilssole24ore.com>]

Il Sole  
**24 ORE**